



Comune di Costigliole d'Asti

Provincia di Asti

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42

Adunanza – Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 20:30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risulta:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
CAVALLERO cav. Enrico A.	Sì	BALDI dott. Luigi	No
BORIO Alessandro	Sì	PRUNOTTO Anna	Sì
ARCONI dott.ssa Tanya	Sì	BORIO dott. Andrea	Sì
BIANCO Laura	Sì	STELLA dott. Pierluigi	Sì
IORE Giuseppe	Sì		
AUSTA geom. Claudio	Sì		
ROSSO Stefania	Sì		
FOGLIATI geom. Luigi	Sì		
CIRIO dott.ssa Chiara	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario il **CARAFÀ dott. Vincenzo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CAVALLERO cav, Enrico Alessandro** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'Assessore ARCONI relaziona:

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n° 25 del 22/07/2014;

Esaminata la bozza allegata contenente le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) predisposta dall'Ufficio Tributi;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Dato atto

- che con il DL. 34/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022 è stato differito al 30/09/2020;

Dato atto

- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,*

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

- *Che l'art. 138 del Dl n. 34/2020 ha allineato il termine per l'approvazione del regolamento e delle tariffe TARI a quello di approvazione del bilancio di previsione;*

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisito

- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n° 25 del 22/07/2014, al fine di aggiornarlo in base alle novità normative introdotte dal 2020 ed in particolare:
 - la nuova metodologia per la redazione del Piano Economico Finanziario ai sensi della delibera n. 443/2019 dell'ARERA;
 - le nuove regole per la trasparenza ai sensi della delibera ARERA n. 444/2019;
 - le riduzioni per l'anno 2020 a favore delle utenze non domestiche chiuse durante l'emergenza per il Covid-19;
 - modalità calcolo delle rate di versamento ai sensi dell'art. 15 bis del D.L.34/2019 convertito in L. 58/2019;
 - il nuovo accertamento esecutivo e le nuove disposizioni sulla dilazione dei pagamenti;

Vista

- la necessità di riscrivere l'articolo 17 (esenzioni e riduzioni) al fine di renderne più chiara la lettura precisando che nulla è stato modificato nella sostanza;

INVITA il Consiglio Comunale a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione;

SENTITO l'intervento del consigliere Stella, il quale chiede se la riduzione del 30% della tariffa riguarda i possessori di Partita Iva, compresi gli studi professionali, se è automatica o occorre fare richiesta e se esiste un elenco;

UDITA la risposta dell'Assessore Arconi, la quale risponde di sì, è automatica ed esiste un elenco;

Il Consigliere Stella preannuncia il suo voto favorevole.

Al termine,

VISTI i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica ed amministrativa

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213), nonché dal vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213), nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



CONSIDERATO che, infine, sussistono le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono opportuna la presente deliberazione;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE AI SENSI DI LEGGE

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", approvato con delibera di consiglio comunale n° 25 del 22/07/2014 come evidenziate nella bozza allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020 -2022;
 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge, al fine di consentire la gestione del tributo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAVALLERO cav. Enrico Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA dott. Vincenzo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 500 Registro Pubblicazioni.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nelle forme di legge sul sito web, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69, per 15 giorni consecutivi dal 08/10/2020 al

Costigliole d'Asti, li

08/10/2020



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott.sa NOVELLO Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Costigliole d'Asti,

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica la su estesa deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva con la clausola di immediata eseguibilità, resa ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Costigliole d'Asti, li

28/9/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

CARAFA dott. Vincenzo
